

Regolamento organizzativo e didattico del Corso di dottorato di ricerca: “Economia” Dipartimento di Economia

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di dottorato di ricerca in Economia (d’ora in avanti denominato più brevemente “Corso”).

Articolo 2

Obiettivi formativi e organizzazione del Corso

1 Il Corso ha lo scopo di formare figure di elevata qualificazione per lo svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, capaci di progettare e condurre programmi di ricerca pura e applicata nel campo della teoria economica, della politica economica, dell’economia e della politica dell’ambiente e dello sviluppo e della valutazione delle politiche pubbliche anche attraverso l’acquisizione di appropriate metodologie statistiche e quantitative.

3. L’attività formativa è organizzata in:

- a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del Corso;
- b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi;
- c) altre attività formative a scelta dello studente, con l’approvazione del Collegio dei docenti del Corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.

Articolo 3

Lingua

Le lingue ufficiali del Corso sono l’italiano e l’inglese

Articolo 4

Organi del Corso di Dottorato

Sono organi del Corso di Dottorato:

- a) il Collegio dei Docenti;
- b) la Giunta;
- c) il Coordinatore;
- d) il Comitato dei Referenti.

Articolo 5

Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti del Corso è composto dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione, fatte salve le sostituzioni o integrazioni che hanno luogo sulla base del comma successivo.

2. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento. Le domande di partecipazione al Collegio devono essere trasmesse al Coordinatore, corredate da curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni, dai parametri di valutazione previsti dalla procedura di accreditamento e da una dichiarazione di non appartenenza a Collegi di Dottorati in altri Atenei e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro Ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall'ateneo di appartenenza. Le proposte di adesione sono deliberate dal Collegio a maggioranza assoluta.

3. Alle riunioni del Collegio partecipano due rappresentanti degli iscritti al Corso che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del Corso; essi non partecipano alle discussioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale nonché all'elezione del Coordinatore e della Giunta.

4. I rappresentanti di cui al comma precedente, sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al Corso (esclusi quelli in cotutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41, comma 6 dello Statuto di Ateneo, in base al quale il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura. Il mandato dei rappresentanti ha la durata di un anno, decorrente dal 1 gennaio.

Articolo 6

Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti:

- a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore sulla base di quanto previsto dall'Articolo 5;
- b) organizza l'attività scientifica e didattica degli iscritti al Corso;
- c) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del Corso;
- d) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
- e) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- f) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- g) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.
- h) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- i) propone al Consiglio del Dipartimento l'autorizzazione a svolgere attività retribuite per i dottorandi;
- j) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- k) propone la sospensione dell'iscrizione al Corso di dottorato dei dottorandi che ne facciano richiesta per gravi e adeguatamente comprovati motivi;
- l) autorizza gli iscritti a trascorrere, presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri, periodi di formazione e studio;
- m) concorda con ciascun Dottorando il percorso formativo, l'argomento della tesi di Dottorato, il docente guida e la composizione dell'eventuale comitato che segue la tesi;
- n) valuta le relazioni sull'attività e le ricerche presentate, alla fine di ogni anno di Corso, dai singoli Dottorandi e delibera l'ammissione al successivo anno di Corso.;

- o) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
- p) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore del Dipartimento;
- q) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
- r) nomina i componenti del Comitato dei referenti su proposta della Giunta.

2. Il Collegio dei docenti è convocato dal Coordinatore ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono e si riunisce, di regola, almeno ogni due mesi. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza. Il Coordinatore può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun membro può trasmettere per posta elettronica il proprio parere e voto su di una specifica proposta di deliberazione. Le determinazioni assunte in via telematica a maggioranza assoluta dei componenti del Collegio sono ratificate nella prima riunione utile in presenza.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Il Segretario alla ricerca partecipa alle riunioni con funzione consultiva e può svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, in base alle indicazioni del Coordinatore

4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge o i regolamenti di Ateneo prevedano maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 7 **Il Coordinatore**

1. Il Coordinatore:

- a) ha la funzione di convocare e presiedere il Collegio, di attuarne le decisioni e di rappresentarlo nei rapporti con gli altri organi dell'Ateneo;
- b) dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta alla scadenza del mandato;
- c) approva, sentiti i rispettivi docenti guida, le missioni dei Dottorandi e le spese sostenute dai Dottorandi utilizzando i fondi di ricerca a loro assegnati.

- d) è eletto al suo interno dal Collegio dei docenti: le modalità di elezione sono deliberate dal Collegio stesso;
- e) è scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, fra i professori di seconda fascia a tempo pieno dell'Università Roma Tre;
- f) è nominato dal Direttore del Dipartimento di Economia, dura in carica 3 anni ed è rinnovabile;
- g) può designare come Vice Coordinatore un membro della Giunta, con la funzione di sostituire il Coordinatore nei casi di assenza o impedimento o per delega.

Il Direttore del Dipartimento indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni nei casi in cui il Coordinatore si dimetta, cessa di far parte del Dipartimento, sia impedito per un periodo superiore a sei mesi.

Articolo 8

La Giunta

- 1. La Giunta ha compiti istruttori e propositivi per il Collegio dei docenti e coadiuva il Coordinatore nella esecuzione dei compiti demandati a quest'ultimo. Inoltre, la Giunta svolge qualunque altra funzione necessaria alle attività del Corso che non siano di esplicita competenza degli altri organi.
- 2. La Giunta è composta dal Coordinatore e da quattro docenti: possono essere invitati a partecipare alle riunioni il Direttore del Dipartimento, il Segretario Amministrativo e il Segretario alla ricerca. La Giunta può organizzare il proprio lavoro attribuendo specifiche responsabilità ai singoli componenti sia in relazione alle attività funzionali, sia in relazione alle diverse aree tematiche del Dottorato.
- 3. I componenti della Giunta sono eletti dai docenti del Collegio che esprimono due preferenze; rimangono in carica tre anni e comunque non oltre la scadenza naturale del mandato del Coordinatore. Il Coordinatore nomina un Vice Coordinatore tra i componenti della Giunta.
- 4. Fermo quanto previsto al comma 2, a parità di voti risulta eletto il docente appartenente al genere meno rappresentato nell'organo. In mancanza, prevale il docente con maggiore anzianità nel ruolo oppure, a parità di anzianità nel ruolo, quello più giovane di età.
- 5. Il Coordinatore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni nei casi in cui uno dei componenti della Giunta si dimetta, cessa di far parte del Dipartimento, sia impedito per un periodo superiore a sei mesi. Il mandato del nuovo membro scade contemporaneamente a quello degli altri componenti della Giunta.
- 6. Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale a cura del Coordinatore.

Articolo 9

Comitato dei referenti

- 1. Il Collegio può procedere alla nomina di un Comitato dei referenti su proposta della Giunta. Il Comitato è presieduto dal Coordinatore ed è composto da esperti e studiosi di rilevanza internazionale.
- 2. Il Comitato è consultato dal Coordinatore per una valutazione dei risultati raggiunti da ciascun Ciclo e fornisce stimoli, idee, suggerimenti e riflessioni sulle strategie da adottare per rafforzare la visibilità e attrattività del Dottorato.
- 3. La nomina dei componenti del Comitato ha durata triennale ed è rinnovabile.

Articolo 10

Accesso al Corso

- 1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al Corso si articola in due parti valutate con i seguenti pesi: 60/novantesimi + 30/novantesimi.

- a) La prima parte è costituita da una prova scritta (valutata in trentesimi) e dalla valutazione dei titoli (in trentesimi); al colloquio finale accedono i candidati che ottengono una valutazione complessiva di almeno 36/sessantesimi;
 - b) La seconda parte è costituita da un colloquio finale in cui occorre conseguire una valutazione minima di 18/trentesimi.
2. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito relativa ai posti riservati si svolge con la seguente modalità:
- valutazione dei titoli e colloquio valutati con i seguenti pesi: 45/novantesimi e 45/novantesimi, rispettivamente.

Articolo 10

Docenti guida e Comitati di tesi

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un docente guida entro la fine del primo anno sulla base di una proposta del dottorando. In caso di sopravvenuta indisponibilità del docente guida ovvero su richiesta del dottorando il Collegio procederà tempestivamente a una nuova assegnazione seguendo le stesse modalità.
2. Le principali funzioni e responsabilità del docente guida sono:
 - seguire il dottorando nello svolgimento della tesi,
 - consigliare il dottorando nella predisposizione del piano formativo,
 - riferire al Collegio sullo stato di avanzamento della ricerca del dottorando,
 - predisporre una valutazione scritta dell'elaborato finale presentato dal dottorando.
3. Ciascun dottorando può essere seguito da un Comitato di tesi che comprende esperti sui temi e le metodologie oggetto della tesi: in ogni caso le funzioni e le responsabilità di cui al comma precedente sono attribuite al docente guida. Il Collegio individua i componenti del Comitato tra gli altri membri del Collegio o al di fuori di esso: qualora il docente guida non faccia parte del Collegio è necessario che un membro del Collegio sia incluso nel Comitato di tesi.

Articolo 11

Piani formativi dei dottorandi

1. Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per il secondo e terzo anno di Corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio docente guida, all'approvazione del Collegio dei docenti secondo le seguenti modalità e tempistiche:
 - nel corso dell'anno viene predisposto il piano formativo relativo all'anno successivo;
 - il piano può essere presentato al Coordinatore in qualsiasi momento e in ogni caso non oltre la conclusione dell'anno accademico del dottorato.
2. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

Articolo 12

Verifiche del profitto

1. Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- nel corso del primo mese dell'anno accademico del dottorato il Collegio dei docenti decide riguardo all'ammissione all'anno successivo;
 - l'ammissione al secondo anno è legata ai risultati conseguiti nell'attività didattica e alla definizione del progetto di ricerca;
 - l'ammissione al terzo anno è legata al soddisfacente stato di avanzamento della tesi.
2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita di non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di Corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.
3. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal Corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal Corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.
4. Per gli anni accademici successivi al primo, in occasione della dell'adozione della delibera sull'ammissione dei dottorandi all'anno successivo, il Collegio può esonerare dal pagamento delle tasse gli iscritti senza borsa che risultino particolarmente meritevoli.

Articolo 13

Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici

1. Per lo svolgimento delle loro attività, gli iscritti al Corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:
- la frequenza alle attività scientifiche organizzate dal Dottorato o dal Dipartimento deve essere formalizzata attraverso la raccolta di firme da consegnare alla Segreteria del Dottorato;
 - le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole/corsi/seminari fuori sede devono essere trasmesse al Coordinatore con l'avallo del docente guida;
 - le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno in Italia e all'estero devono essere trasmesse alla Segreteria del Dottorato controfirmate dal Coordinatore;
 - le richieste di rimborso devono essere autorizzate dal Coordinatore e presentate alla Segreteria del Dottorato.
2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento di Economia.
3. L'assunzione o il mantenimento di incarichi lavorativi di tipo subordinato o autonomo è in linea di massima non compatibile con lo svolgimento del Dottorato. In ogni caso compete al Consiglio del Dipartimento sede del corso di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite, verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare per i dottorandi con borsa le attività retribuite che, in via eccezionale, possono essere autorizzate sono limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.

Articolo 14
Esame finale

1. 4 mesi prima della conclusione dell'ultimo anno di Corso il Collegio propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due docenti, di seguito denominati valutatori, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Università degli Studi Roma Tre e agli eventuali Atenei od enti convenzionati o consorziati. I valutatori sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. Il Collegio dei docenti invia la tesi ai valutatori alla conclusione del ciclo dottorale. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro i due mesi successivi alla conclusione del ciclo dottorale, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori accompagnata dal parere scritto del docente guida eventualmente integrato da quello degli altri componenti del Comitato di tesi, si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

Articolo 15
Norme finali

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del Corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento di Economia, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.